

Tra i punti, i criteri e le soglie per la verifica di assoggettabilità e la definizione di “progetto”

Valutazione di impatto ambientale: nei nuovi provvedimenti di settore risposte alle procedure di infrazione

di **Giovanna Landi**, avvocato in Milano
e **Andrea Martelli**, avvocato in Milano, Chilosì Martelli - Studio Legale Associato

Partendo da due procedure di infrazione mosse dalla Comunità europea nei confronti dell'Italia per inadempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), il legislatore italiano ha introdotto nuove disposizioni di settore all'art. 15, D.L. n. 91/2014, successivamente convertito nella legge n. 116/2014. Per effetto, viene disposta l'introduzione di nuovi e più completi criteri e soglie (non solo dimensionali) da stabilire a livello nazionale mediante un successivo decreto ministeriale - da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 91/2014 - e da tenere in considerazione, da parte delle autorità competenti, per l'applicazione della procedura di verifica, quale fase preliminare della procedura di VIA. Rilevanti anche la nuova definizione di “progetto”, le modifiche al regime di pubblicità degli atti via *web* e l'aggiunta di ulteriori categorie progettuali.

VIA - ASSOGGETTABILITÀ - PUBBLICAZIONE ATTI *ON-LINE* - CATEGORIE PROGETTI

È stato recentemente convertito in legge^[1] il D.L. n. 91/2014, recante misure urgenti per la crescita economica. All'interno di questo provvedimento sono state introdotte - con una tecnica normativa purtroppo ormai molto utilizzata - varie modifiche e novità a diverse discipline di settore (ad esempio, norme in materia di agricoltura, energia, edilizia ecc.) tra cui quella delle procedure ambientali. In particolare, l'articolo 15 è dedicato alla

procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale), attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006, più volte modificato e integrato, in cui è confluita la normativa europea in materia introdotta nel 1985 dalla prima direttiva VIA^[2].

L'art. 15 dichiara nel suo titolo di contenere disposizioni finalizzate al “corretto recepimento” della direttiva 2011/92/UE^[3], la quale rappresenta il testo consolidato attualmente

[1] *Legge di conversione 11 agosto 2014 n. 116 recante* «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» (in *S.O. n. 72 alla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014, n. 192*).

[2] «Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati» (in *G.U.C.E. L del 5 luglio 1985, n. 175*).

[3] «Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione)» (in *G.U.C.E. L del 28 gennaio 2012, n. 26*).